



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

Azione 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo
- Sub B "Nascita di nuove imprese"

- BANDO -



INDICE

Finalità del bando

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag 2
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag 2.
Art. 3 Localizzazione	pag 3

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag 3
-----------------------------	-------

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	pag 7
Art. 6 Spese ammissibili	pag 8
Art. 7 Spese non ammissibili	pag 10
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag 11
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	pag 12

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	pag 12
Art. 11 Valutazione delle domande	pag 14
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	pag 20

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag 20
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi	pag 22
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag 24
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	pag 24
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag 30
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	pag 31

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	pag 34
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag 34
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag 35
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag 36



Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo - Sub B “Nascita di nuove Imprese”
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere la nascita di nuove imprese culturali e creative in Veneto, intendendo con queste le imprese che producono e/o distribuiscono beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria. Imprese che, per la loro complessità, assolvono al ruolo di interfaccia fra le diverse attività industriali e rappresentano dei fattori di sviluppo locale e dei driver del cambiamento industriale.
3. Il bando è destinato a sostenere gli investimenti in Veneto mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea relativa agli aiuti “de minimis”.
4. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
5. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
6. L’iniziativa può contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027”¹. Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia, potranno essere realizzate in conformità all’Ambito tematico “Cultura e Creatività” e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
7. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
8. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro 1.109.000,00 (unmilionecentonovemila,00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

¹ Per approfondimenti sulla Strategia di specializzazione intelligente (S3)
<https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



Articolo 3 Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente.
2. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di un'unità locale o sede operativa in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.
3. Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati anche in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente².
4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'unità locale/sede operativa non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta. La comunicazione della localizzazione in Veneto deve essere inviata con la prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo) e risultare da visura camerale. Le spese saranno riconoscibili dalla data di iscrizione dell'unità locale/sede operativa in Veneto nel Registro Imprese.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno le persone fisiche in qualità di promotori d'impresa, le PMI, compresi i liberi professionisti/lavoratori autonomi, che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE	Alla data di presentazione della domanda di sostegno
b) Liberi professionisti/lavoratori autonomi	I liberi professionisti sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021-2027, pertanto le prescrizioni del presente bando rivolte alle imprese devono intendersi valide anche nei confronti di tali soggetti.	I liberi professionisti devono risultare attivi: alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo. Tale prescrizione deve essere osservata, tramite continuità aziendale, anche nella trasformazione in ditta individuale/società.
c) Persone fisiche	La domanda può essere presentata anche da persone fisiche che intendano	

² Definizioni di unità locale e di sede operativa da Registro Imprese



(promotori d'impresa)	costituire, in qualità di titolari o soci, di una nuova impresa (c.d. "promotori d'impresa").	
d) Localizzazione	<p>Il potenziale beneficiario deve rispettare quanto indicato all'art. 3 del bando.</p> <p>Nel caso di liberi professionisti/lavoratori autonomi è necessario aver identificato all'interno del territorio della regione Veneto il luogo di esercizio prevalente dell'attività così come riportato nella "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA".</p>	<p>Alla data di presentazione della domanda di sostegno (salvo quanto previsto all'art. 3 comma 4), per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p>
e) Obblighi presso Registro Imprese	<p>IMPRESA GIA' COSTITUITA: l'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio da non oltre 12 (dodici) mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda; le imprese aventi sede legale in un altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente.</p> <p>Sono ammissibili anche i soggetti che svolgono attività di impresa (es. associazioni e fondazioni) costituiti e iscritti al REA da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda.</p> <p>L'impresa dovrà essere già attiva alla data di presentazione della domanda.</p> <p>LIBERI PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI L'attività professionale deve essere iniziata da non oltre 12 (dodici) mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.</p>	<p>Lo status "attiva" deve sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno (salvo quanto previsto per i promotori di impresa).</p> <p>A pena di decadenza della domanda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, i soggetti che svolgono attività di impresa con la sola iscrizione al REA, devono costituirsi nella forma di imprese ai sensi del C.C. e provvedere alla regolare iscrizione della stessa come attiva al Registro Imprese. La richiesta di iscrizione al Registro Imprese dovrà essere comunicata ad AVEPA - Area Gestione FESR.</p> <p>L'obbligo di iscrizione come impresa attiva presso il Registro Imprese deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p> <p>A pena di decadenza della domanda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, i liberi professionisti/lavoratori autonomi devono costituirsi nella forma di imprese ai sensi del C.C. e provvedere alla regolare iscrizione della stessa come attiva al Registro Imprese. La richiesta di iscrizione al</p>



	<p>da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata ammessa.</p> <p>Il libero professionista/lavoratore autonomo deve esercitare l'attività alla data di presentazione della domanda (partita IVA attiva).</p> <p>PROMOTORI DI IMPRESA L'impresa, a pena di decadenza dal contributo e conseguente revoca totale dello stesso, deve essere costituita esclusivamente dalle persone fisiche e /o giuridiche indicate nella domanda di sostegno, nonché mantenere la forma giuridica, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la ripartizione delle azioni o delle quote sociali e la composizione degli organi di amministrazione indicate nella domanda medesima.</p>	<p>Registro Imprese dovrà essere comunicata ad AVEPA - Area Gestione FESR.</p> <p>L'obbligo di iscrizione come impresa attiva presso il Registro Imprese deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p> <p>A pena di decadenza della domanda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, i promotori di impresa devono provvedere alla regolare iscrizione della stessa come attiva al Registro Imprese. La richiesta di iscrizione al Registro Imprese dovrà essere comunicata ad AVEPA - Area Gestione FESR.</p> <p>L'obbligo di iscrizione come impresa attiva presso il Registro Imprese deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p>
<p>f) Ambiti di attività economiche ammissibili</p>	<p>L'impresa richiedente deve esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato A1 al presente Bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visura camerale per le imprese iscritte al Registro Imprese; - certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti/lavoratori autonomi non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e per le associazioni professionali. <p>Nel caso di Promotori di impresa andrà specificato, tra quelli ammissibili, il codice ATECO con il quale si chiederà l'iscrizione al Registro Imprese.</p>	<p>Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.</p>



	<u>In caso di più Codici ATECO è necessario specificare quello al quale è legata la domanda di sostegno.</u>	
g) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
h) Sostenibilità finanziaria	L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare l'idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell' art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. Per ulteriori dettagli si rinvia all' Appendice n.1 al bando .	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
i) Divieto di operare nei settori esclusi	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Regolamento (UE) n. 2023/2831. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.



	delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831.	
j) Regolarità Contributiva	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo, al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c), nonché i soggetti che svolgono attività di impresa con la sola iscrizione al REA (ad esempio associazioni e fondazioni), devono costituirsi nella forma di impresa ai sensi del C.C. ed iscriversi al Registro Imprese entro i termini indicati.

2. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con una **sola** domanda di sostegno.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di favorire la nascita, la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle stesse, grazie ad investimenti produttivi, sono ammissibili al sostegno i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali.
2. I progetti possono essere realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027, con particolare riferimento all'ambito "Cultura e Creatività"³.
3. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>
In modo particolare dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti, sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 10);

³ Documento consultabile all'indirizzo: <https://www.favorire.la.nascita.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



- rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.11 Interventi di sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.3), ha evidenziato come, per la loro natura, gli stessi non determinano effetti ambientali né positivi né negativi.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

1. ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'art. Articolo 13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. y "*Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;*
2. ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (vedi **Appendice n. 2. del bando**).
6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
7. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante:

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA
--------------------	---------------------------



<p>a) Acquisto/acquisizione di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, hardware e arredi</p>	<p>Rientrano in questa categoria le spese relative a: hardware comprensivo del software di base, strumentazione tecnica e attrezzature (a titolo esemplificativo: amplificazione, proiezione, illuminazione) e arredi funzionali al progetto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Nel caso di acquisizione tramite leasing sono ammissibili solo i canoni sostenuti nel periodo di svolgimento del progetto e limitatamente alla quota capitale.</p>
<p>b) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS</p>	<p>Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici anche per la digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previste dal bando, anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.</p>
<p>c) Consulenze specialistiche e servizi esterni</p>	<p>c1) Servizi a supporto delle attività di comunicazione, della logistica, del marketing, della contrattualistica, gestione interna ed esterna (utenti, fornitori, progettisti, rivenditori ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori da parte dell'impresa (e-procurement nella forma del Business to Business – B2B).</p> <p>c2) Servizi a supporto della creazione di programmi culturali volti all' audience development, alle iniziative di tutela e promozione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, alla sensibilizzazione del pubblico sull'importanza delle arti e della diversità delle espressioni culturali.</p> <p>c3) Servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari di sviluppo aziendale che prevedono la figura del Temporary Manager o di servizi specialistici analoghi e funzionali al progetto proposto.</p>
<p>d) Spese di personale</p>	<p>Spese dirette relative al personale impegnato nel progetto, escluse le consulenze specialistiche e i servizi esterni di cui al punto c), nella misura del 20% della somma delle categorie a) b) e c) ai sensi dell'art. 55.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Rientrano in questa voce i costi relativi al personale dipendente dell'impresa e sono inclusi il titolare/soci assegnati alla realizzazione di attività riferite al progetto, in conformità con la proposta progettuale. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del sistema informatico sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.</p>



e) Spese generali	Tasso forfettario al 7% sulla somma delle voci a), b), c) e d). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del sistema informatico sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.
-------------------	---

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
 - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
 - sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla data di iscrizione, in qualità di impresa attiva, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Le spese saranno riconoscibili dalla data di iscrizione dell'unità locale/sede operativa in Veneto nel Registro Imprese, qualora mancante in fase di presentazione della domanda di sostegno (art. 3 comma 4).
Si evidenzia che, nel caso di liberi professionisti/lavoratori autonomi, di soggetti che svolgono attività di impresa (es. associazioni e fondazioni) iscritti al REA, nonché per i Promotori di impresa, le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla data di costituzione e iscrizione, in qualità di impresa attiva, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente, ferme restando le prescrizioni relative all'unità locale/sede operativa in Veneto (art. 3 comma 4).
Le spese devono essere sostenute e pagate entro la data di conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
 - indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono gli importi inseriti nell'applicativo informatico, se inferiori;
 - il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto;
 - le spese ammissibili si intendono al netto di IVA.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. **Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.**
2. Non sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:
 - a) fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate



all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino al secondo livello.

- b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- d) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- f) beni usati e ricondizionati;
- g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- i) per le perdite su cambio di valuta;
- j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- k) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
- l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- m) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- n) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- o) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
- p) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte materiali di consumo;
- q) mezzi di trasporto;
- r) la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto evidenziata in fattura;
- s) l'Iva è un costo non ammissibile.

3. Non sono comunque ammissibili spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il valore degli interventi, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente bando, dovrà essere compreso tra un minimo di euro 15.000,00 ed un massimo di euro 100.000,00.
2. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 70% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 70.000,00.
3. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro 15.000,00.
4. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 15.000,00 e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
5. Il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
6. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti.
7. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto



nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo di contributo erogabile di euro 10.500,00. Nel caso di riconduzione dell'importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.

Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 2831/2023).

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso aSIU..
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 4 luglio 2024 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 17 settembre 2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante dell'impresa o promotore di impresa), senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>. Esclusivamente per i promotori di impresa è possibile sottoscrivere digitalmente la domanda di sostegno e i relativi allegati tramite procura (Allegato A3.). La procura non è ammessa per le altre tipologie di potenziali beneficiari.
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione obbligatoria a pena di	a) proposta progettuale Allegato A2 al presente Bando firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal promotore di impresa;
--	---



<p>inammissibilità della domanda di sostegno</p>	<p>b) atto costitutivo dell'eventuale associazione professionale tra professionisti;</p> <p>c) limitatamente alle casistiche previste al punto 6 dell'Appendice n.1 al bando - Sostenibilità finanziaria: lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) (Allegato A4), firmato digitalmente dal legale rappresentante, attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento.</p> <p>d) Dichiarazione di intenti per i promotori di impresa come da Allegato A5</p>
<p>Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<p>Ai fini del calcolo della dimensione aziendale:</p> <p>- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e relativa dichiarazione IVA presentate all'Agenzia delle Entrate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;</p> <p>- per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA.</p> <p>Per le imprese che hanno sede legale in altro stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello Stato nel quale l'impresa ha sede da cui possano essere desunte le informazioni richieste per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), g), h), j).</p>

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta e/o sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;



- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
10. L'impresa dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
11. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
12. Gli allegati di cui ai comma precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante/soggetto proponente:
- la domanda di sostegno;
 - Allegato A2 Proposta progettuale;
 - Allegato A4 Referenze bancarie (sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che rilascia la dichiarazione), nei casi in cui è richiesto;
 - Allegato A5 Dichiarazione di intenti per i promotori di impresa.
13. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando;
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 27/10/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Regione del Veneto e rispettivamente indicati dal Dirigente dell'Area gestione FESR di AVEPA e dal Dirigente della Direzione Beni, Attività culturali e Sport della Regione del Veneto.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
- i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - i direttori della Direzione Beni, Attività culturali e Sport e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'art. 4;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata; lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;



- l'istruttoria di una idonea sostenibilità finanziaria in rapporto al progetto da realizzare, così come declinata all'art. 4 comma 1, lettera h), sulla base dei dati dichiarati nel sistema informativo e dell'eventuale documentazione indicata in Appendice n.1 al presente bando.

5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. La CTV attribuisce i punteggi esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nell'**Allegato A2** Proposta Progettuale allegato alla domanda di sostegno/trasmesso unitamente alla domanda di sostegno. Nello specifico, assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella. La CTV, per il tramite dell'Area Gestione FESR di AVEPA, può effettuare formale richiesta di chiarimenti al soggetto istante nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTI			
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE			
CRITERIO	ELEMENTO	ATTRIBUZIONE	MAX
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE			
TOTALE			25
Valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si propone.	a1) competenza professionale con riferimento al settore culturale e/o creativo di riferimento; (basata sul cv/portfolio del soggetto proponente in rapporto alla proposta presentata).	<p>0 PUNTI Il promotore d'impresa non ha alcuna esperienza specifica del settore.</p> <p>3 PUNTI Il promotore d'impresa ha esperienza limitata nel settore culturale e creativo, prevalentemente di tipo non professionale.</p> <p>7 PUNTI Il promotore d'impresa ha esperienza consolidata nel settore culturale e creativo.</p> <p>10 PUNTI Il promotore d'impresa ha consolidata esperienza nel settore culturale e creativo, nonché esperienza diretta nella gestione di imprese già operanti nel settore.</p>	10
	a2) competenze amministrative e organizzativo-gestionali.	<p>0 PUNTI Il promotore d'impresa non ha esperienza di tipo amministrativo gestionale.</p> <p>3 PUNTI Il promotore presenta competenze in ambito amministrativo e gestionale, ma non ha alcuna</p>	10



		<p>esperienza imprenditoriale diretta, né prevede una adeguata struttura organizzativa.</p> <p>7 PUNTI Il promotore presenta adeguata competenza amministrativa e gestionale, ma il progetto non prevede una struttura organizzativa adeguata al progetto proposto.</p> <p>10 PUNTI Il promotore ha una consolidata esperienza amministrativa e gestionale e prevede una struttura organizzativa adeguata al progetto proposto.</p>	
	a3) ruolo o mansione del soggetto all'interno dell'impresa. (da intendersi come personale interno all'impresa).	<p>0 PUNTI Il promotore d'impresa non interviene direttamente in nessuna attività d'impresa.</p> <p>2 PUNTI Il promotore d'impresa è coinvolto esclusivamente nelle attività amministrative e gestionali.</p> <p>5 PUNTI Il promotore d'impresa è coinvolto direttamente sia nella gestione dell'impresa che nelle attività culturali e creative.</p>	5
VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE			
TOTALE			65
Completezza e chiarezza del progetto proposto.	b1) descrizione della proposta imprenditoriale in tutte le sue parti: strumenti e risorse - destinatari - risultati - opportunità da sviluppare.	<p>2 PUNTI La proposta imprenditoriale fornisce informazioni incomplete sugli elementi oggetto di valutazione.</p> <p>6 PUNTI La proposta fornisce informazioni sufficienti su tutti gli elementi oggetto di valutazione.</p> <p>10 PUNTI La proposta fornisce informazioni complete e dettagliate su tutti gli elementi oggetto di valutazione, offrendo ulteriori dati utili a comprendere le finalità del progetto.</p>	10
	b2) analisi del mercato di riferimento: saturazione - barriere d'ingresso - diversificazione dei prodotti/servizi - analisi comparative - vantaggio competitivo - ecc	<p>0 PUNTI Analisi di mercato non fornisce elementi utili per una valutazione.</p> <p>2 PUNTI Analisi di mercato evidenzia solo alcuni degli elementi richiesti.</p>	5



		5 PUNTI Analisi di mercato approfondita e completa.	
Coerenza della proposta con gli obiettivi del bando.	b3) Coerenza della proposta con gli obiettivi del bando.	0 PUNTI Il progetto non è coerente con gli obiettivi e le finalità del bando nel suo complesso. 3 PUNTI Il progetto è coerente con gli obiettivi e finalità del bando.	3
Valore culturale della proposta (impatto dell'intervento sul settore culturale e creativo del Veneto).	b4) Capacità del progetto di stimolare nuovi investimenti nel sistema culturale e creativo in cui esso stesso si colloca o in settori ad esso immediatamente collegati. Impatto economico del progetto come potenzialità di intervenire direttamente o indirettamente nello sviluppo economico del territorio anche attraverso l'avvio di effetti moltiplicatori.	0 PUNTI Non si evince alcun impatto significativo né sul settore di riferimento, né sul sistema territoriale. 5 PUNTI Il progetto presenta un potenziale impatto nel settore culturale, pur non fornendo sufficienti elementi di certezza, tuttavia non si evincono particolari effetti sul sistema territoriale. 10 PUNTI Il progetto presenta un potenziale impatto nel settore culturale, ma non mette chiaramente in evidenza le ricadute dell'investimento sul sistema territoriale. 15 PUNTI Il progetto presenta un potenziale impatto nel settore culturale, e mette in evidenza le ricadute sul sistema territoriale.	15
Conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella "Strategia di specializzazione Intelligente S3 della regione del Veneto 2021-2027.	b5) Conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella "Strategia di specializzazione Intelligente S3 della regione del Veneto 2021-2027.	0 PUNTI Nessuna coerenza con le traiettorie dell'area Cultura e Creatività. 2 PUNTI Coerenza con le traiettorie dell'area Cultura e Creatività. 3 PUNTI Coerenza con le traiettorie dell'area Cultura e Creatività e con ulteriori aree della S3 regionale.	3
Innovatività della proposta.	b6) Grado di innovazione della proposta: introduzione di servizi o produzione di beni non presenti nel mercato di riferimento e/o introduzione di modelli gestionali e/o produttivi innovativi (Non necessariamente innovazione tecnologica).	0 PUNTI Il progetto non presentata alcuna innovazione significativa. 4 PUNTI Il progetto si propone come innovativo, tuttavia offre elementi limitati per valutare l'effettiva	12



		<p>novità del prodotto/processo proposto.</p> <p>8 PUNTI Il progetto si propone come innovativo, offre sufficienti elementi per valutare l'effettiva novità del prodotto/processo proposto; tuttavia non fornisce gli elementi per valutare la richiesta di mercato che va a soddisfare.</p> <p>12 PUNTI Il progetto si propone come innovativo, offre sufficienti elementi per valutare l'effettiva novità del prodotto/processo proposto; nonché delle richieste di mercato.</p>	
Strategia di comunicazione del progetto.	b7) Sviluppo di una strategia di comunicazione adatta alle esigenze del progetto e a quelle dei vari attori del territorio.	<p>0 PUNTI Strategia assente.</p> <p>1 PUNTO Il progetto non prevede una strategia di comunicazione adatta alle esigenze del progetto (es. indica in modo generico i mezzi che intende utilizzare).</p> <p>3 PUNTI Il progetto prevede una strategia di comunicazione ad hoc per il progetto, ma indica solo alcuni degli elementi necessari per verificarla.</p> <p>5 PUNTI Il progetto prevede una strategia di comunicazione adatta alle esigenze del progetto, fornendo in modo completo e analitico gli elementi per la verifica.</p>	5
Coerenza con la macro-strategia EUSAIR.	b8) Capacità del progetto di promuovere la prosperità economica e sociale e la crescita della regione migliorando l'attrattività, la competitività e connettività.	<p>0 PUNTI Assente</p> <p>2 PUNTI Presente</p>	2
Sostenibilità della proposta (economico-finanziaria e temporale).	b9) Sostenibilità nel medio-lungo periodo, del progetto imprenditoriale presentato: attendibilità degli obiettivi di fatturato e della redditività prospettica dell'iniziativa Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la realizzazione del programma degli investimenti proposto.	<p>3 PUNTI Il progetto presenta pochi elementi utili a garantire la sostenibilità dell'iniziativa.</p> <p>5 PUNTI Il progetto presenta sufficienti elementi utili a garantire la sostenibilità dell'iniziativa.</p> <p>8 PUNTI Il progetto presenta dettagliati elementi utili a garantire la sostenibilità dell'iniziativa.</p>	8



Rilevanza ambientale dell'intervento.	b10) Si descriva come il progetto sia in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo	2 PUNTO La coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo è sufficientemente descritta. 0 PUNTI La coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo non è sufficientemente descritta.	2
PREMIALITA'			
TOTALE			10
Coerenza con le politiche europee di settore.	c1) coerenza del progetto con le principali politiche europee del settore culturale e creativo.	0 PUNTI Non vengono richiamate politiche specifiche di riferimento e/o sono presenti solo richiami generici a principi, non esplicitando la fonte e/o il collegamento con le finalità del progetto presentato. 4 PUNTI Vengono richiamate una o più politiche comunitarie coerenti con gli obiettivi e le finalità del progetto presentato.	4
Partecipazione finanziaria di incubatori e/o altri soggetti qualificati al sostegno del percorso di nascita dell'impresa.	c2) Partecipazione finanziaria di incubatori e/o altri soggetti qualificati al sostegno del percorso di nascita dell'impresa.	0 PUNTI Assente 3 PUNTI Presente	3
Adozione di servizi e/o strumentazioni finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche senso-percettive (a mero titolo esemplificativo: servizi di interpretariato in LIS) (ai sensi della DCRV 78/2023).	c3) Adozione di servizi e/o strumentazioni finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche senso-percettive (a mero titolo esemplificativo: servizi di interpretariato in LIS) (ai sensi della DCRV 78/2023).	0 PUNTI Assenti. 1 PUNTO Il progetto dichiara l'adozione di tali servizi e/o strumenti, ma non dà dettagli utili a comprenderne l'applicazione. 3 PUNTI Il progetto dichiara l'adozione di tali servizi e/o strumenti, descrivendone tipologia e applicazione.	3

7. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno, i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 54 punti con riferimento alla valutazione del soggetto proponente e del progetto imprenditoriale (esclusa la premialità) e che abbiano comunque ottenuto almeno un punteggio diverso da 0 punti per gli elementi di valutazione b3), b4) e b6).

8. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che prevede punteggio più alto al criterio b4). In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità al progetto che prevede punteggio b6). In caso di ulteriore parità sarà data priorità al progetto con punteggio più alto al criterio b9).

9. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione n



c3) e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 7 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

10. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.

4. Saranno ammesse con riserva le proposte progettuali avanzate dai soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c), nonché dai soggetti che svolgono attività di impresa con la sola iscrizione al REA (ad esempio associazioni e fondazioni). Tale riserva verrà sciolta positivamente nel momento in cui, nel rispetto dei 60 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di finanziabilità sul BUR, i potenziali beneficiari di cui sopra, si siano costituiti nella forma di imprese ai sensi del C.C. ed iscritti al Registro Imprese; diversamente il soggetto proponente decadrà dai benefici con conseguente revoca del contributo e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

La richiesta di iscrizione al Registro Imprese dovrà essere comunicata ad AVEPA - Area Gestione FESR.

Nel caso di Promotori di impresa, la stessa, a pena di decadenza dal contributo e conseguente revoca totale, deve essere costituita esclusivamente dalle persone fisiche e /o giuridiche indicate nella domanda di sostegno, nonché mantenere la forma giuridica, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la ripartizione delle azioni o delle quote sociali e la composizione degli organi di amministrazione indicate nella domanda medesima.

5. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla



Camera di Commercio;

- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) provvedere, nel caso dei "promotori d'impresa" di cui all'art. 4 comma 1.c), alla costituzione e all'iscrizione al Registro Imprese in qualità di impresa attiva nel rispetto di tutte le condizioni dichiarate in sede di presentazione della domanda di sostegno e nell'**Allegato A5** al presente Bando;
- e) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- f) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- g) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- h) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- i) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- j) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- k) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1,:
- lettere b), d), e), f), g), i), j) per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del sostegno,
 - lettere b), d), e), f), g) per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- l) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- m) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- n) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- o) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- p) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- q) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 15 del presente bando;
- r) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- s) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- t) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si



elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;

u) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;

v) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

w) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;

x) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;

y) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31 ottobre 2026.
2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;

Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it che si avvarrà, se necessario, della CTV per le determinazioni del caso.

Si evidenzia che, prima dell'erogazione del saldo, alle imprese ammesse ai benefici non saranno consentite modifiche della compagine societaria, salvo che per permettere l'ingresso di nuovi soci.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:



- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa che provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, qualora, dopo il provvedimento di concessione e/o dopo la costituzione in qualità di impresa (per i soggetti diversi dalle PMI, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c) e i soggetti che svolgono attività di impresa con la sola iscrizione al REA (ad esempio associazioni e fondazioni), per i quali è fatto obbligo costituirsi nella forma di imprese ai sensi del C.C. ed iscriversi al Registro Imprese entro i 60 gg successivi al decreto di finanziabilità), e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, eventualmente con il coinvolgimento della CTV e con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno ai sensi dell'art.18.

4. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.



Art. 15**Tempi di realizzazione del progetto**

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Promotori di impresa: costituzione e iscrizione attiva presso il Registro Imprese	entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità.
Liberi professionisti/lavoratori autonomi e soggetti che svolgono attività di impresa (es. associazioni e fondazioni) e iscritti al REA: costituzione, in qualità di impresa ai sensi del CC e iscrizione attiva presso il Registro Imprese	entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 04/07/2023 (salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2)
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 4 luglio 2024
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 17 settembre 2024
domanda di variazione progettuale (facoltativa)	a partire dal 2 settembre 2025 ed entro il 30 ottobre 2025 e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10.00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (facoltativo)	I finestra: a partire dal 4 giugno 2025 ed entro le ore 17:00 del 31 luglio 2025 II finestra: a partire dal 2 dicembre 2025 ed entro le ore 17:00 del 26 febbraio 2026
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro il 03/11/2026
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del 03/11/2026

Articolo 16**Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere



firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10.00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 di tale scadenza	Pari al 40% del sostegno concesso	<p>Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027</p> <p>Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.</p>
Acconto (facoltativo)	<p>I finestra: a partire dal 4 giugno 2025 ed entro le ore 17:00 del 31 luglio 2025</p> <p>II finestra: a partire dal 2 dicembre 2025 ed entro le ore 17:00 del 26 febbraio 2026</p>	<p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.
Saldo	La domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto



	<p>ore 17:00 del 03/11/2026.</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>	<p>ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.
--	--	--

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
<p>a) Acquisto/acquisizione di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature e arredi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo - Eventuali certificati di conformità e/o collaudo - Documenti giustificativi di spesa e di pagamento - Contratto di leasing e copia della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore alla società di leasing
<p>b) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Licenza d'uso o contratto - Documenti giustificativi di spesa e di pagamento
<p>c) Consulenze specialistiche e servizi esterni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Curriculum vitae/aziendale del fornitore - Contratti relativi alle prestazioni eseguite - Relazione dell'attività svolta che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti - Documenti giustificativi di spesa e di pagamento
<p>d) Spese di personale</p>	<p>Non previsto</p>
<p>e) Spese generali</p>	<p>Non previsto</p>



5. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 1.3.11 Sub B - DGR _____/2024"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" della domanda di pagamento;
6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura. In caso di giustificativi di spesa emessi prima della estrazione del CUP assegnato al progetto da parte di Avepa all'atto della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento.
7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.
8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni ecc.) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario



	<ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	<p>allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p> <p>In alternativa allegare il libro giornale.</p>
Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno bancario non trasferibile	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione. 	<p>Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.</p>
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni; • estratto conto della carta di credito; • scontrino. 	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino. 	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
Carta prepagata (associata al	<ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto 	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente</p>



conto corrente dell'impresa beneficiaria)	<p>corrente e l'addebito delle operazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto conto della carta di credito • scontrino 	<p>intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta.</p>
MAV	<ul style="list-style-type: none"> • copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. 	
PagoPA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento. 	
Addebito diretto	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione; 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	
Acquisti on-line	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. 	
F24	<ul style="list-style-type: none"> • Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure 	<p>In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli</p>



	copia del modello F24 quietanzato. <ul style="list-style-type: none"> • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
--	---	---

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

11. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

13. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

14. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

15. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

16. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

17. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento



(UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.

3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 7;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;



- e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
- h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere b), d), e), f), g), i), j) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
- i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 17;
- m) per i promotori d'impresa: mancata costituzione e iscrizione al Registro Imprese in qualità di impresa attiva entro i 60 gg successivi al decreto di finanziabilità, ovvero mancato rispetto di tutte le condizioni dichiarate, in sede di presentazione della domanda di sostegno, nell'Allegato A5 al presente Bando;
- n) per i liberi professionisti/lavoratori autonomi nonché per i soggetti che svolgono attività di impresa (es. associazioni e fondazioni) e iscritti al REA: mancata costituzione, in qualità di impresa ai sensi del CC e iscrizione attiva presso il Registro Imprese, entro i 60 gg successivi al decreto di finanziabilità.

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere b), d), e), f), g) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 3 anni dal pagamento del saldo;
- e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di



liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, “Stabilità delle operazioni”, dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un’attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

g) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell’operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell’importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell’importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) mancata presentazione della domanda di saldo oltre la scadenza del termine ed entro il 20° giorno, come indicato all’articolo 16 comma 3 del presente bando;

i) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l’importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. Fermo restando quanto indicato all’art. 14 comma 3, in caso di cessione, di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino alla presentazione della domanda di saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 4 del presente bando, continui a esercitare l’impresa e assumi gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell’azienda entro trenta giorni dalla data dell’evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all’avvenuto pagamento del sostegno.

8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:

- la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
- nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito;
- è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.



Articolo 19 Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
 - b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che



- mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Normativa Nazionale e Regionale

- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 27/10/2023.
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.



- Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
- Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo email: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la



rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

APPENDICE N.1 SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 1 punto h)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I)/2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria;
- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:
 - nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
 - nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
 - nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.



2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda;

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, bilanci redatti ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e ultime tre Dichiarazione dei redditi presentate;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

SP = **spesa complessiva del progetto** indicata nella domanda di partecipazione;

I = **intervento agevolativo/contributo** richiesto dall'impresa proponente;

OF = **oneri finanziari netti** = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi"



finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

4. NUOVE SOCIETA’: le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o l’ultima se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrino nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (a titolo di esempio ditte individuali neo costituite) e ai nuovi liberi professionisti, è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L’effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell’impresa secondo quanto disciplinato all’art. 4 comma 1. I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).



APPENDICE N.2
RELAZIONE FINALE - SEZIONE DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	
--	--	--

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

